

Regolamento del

Raiffeisen Fondo Pensione Aperto

Fondo pensione aperto a contribuzione definita
istituito ai sensi dell'art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

Partner di:

pensplan 



Raiffeisen Landesbank
Cassa Centrale Raiffeisen
Südtirol / Alto Adige

REGOLAMENTO DEL RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO

(in vigore dal 01.03.2022)

Indice

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Gestione degli investimenti
- Art. 8 - Spese

PARTE III – CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

- Art. 9 - Contribuzione
- Art. 10 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 12 - Erogazione della rendita
- Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 - Anticipazioni

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

- Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art. 16 - Sistema di governo
- Art. 17 - Depositario
- Art. 18 - Responsabile
- Art. 19 - Conflitti di interesse
- Art. 20 - Scritture contabili

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 21 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse
- Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 23 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

- Art. 24 - Modifiche del Regolamento
- Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
- Art. 26 - Cessione del Fondo
- Art. 27 - Operazioni di fusione
- Art. 28 - Rinvio

ALLEGATO N. 1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

ALLEGATO N. 2 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE



PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

1. Il “Raiffeisen Fondo pensione aperto” (di seguito “Fondo”) è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).

Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell’attività, sede e recapiti

1. Il Fondo è stato istituito dalla società “PensPlan Invest SGR S.p.A.”, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

2. La società “Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA” (di seguito “banca”) esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 1° gennaio 2014, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 5 giugno 2013.

3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 149.

4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Bolzano, presso la sede della banca.

5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della banca è pensionsfonds@raiffeisen-legalmail.it.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.



Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati dall'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:

- Comparto Safe
- Comparto Activity
- Comparto Dynamic
- Comparto Guaranty – questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. La banca effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

2. Ferma restando la responsabilità della banca, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.

3. La banca verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.

4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

▪ Comparto Safe

Il Comparto Safe ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito nel medio periodo. La politica di investimento prescelta esprime infatti un livello di rischio medio-basso.

A tal fine è attuata una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio esclusivamente orientata verso titoli obbligazionari di emittenti internazionali denominati in Euro o in altra valuta. Per quanto attiene alla qualità delle emissioni di debito utilizzate, la gestione è indirizzata al rispetto di un rating minimo pari a BBB- secondo la scala di valutazione Standard & Poor's o analogo livello secondo le scale di valutazione Moody's o Fitch. L'incidenza massima dei titoli obbligazionari con rating pari a BBB- secondo la scala di valutazione di Standard & Poor's o analogo livello secondo le scale di valutazione Moody's o Fitch dovrà essere inferiore od uguale al 5% dell'intero portafoglio.



■ **Comparto Activity**

Il Comparto Activity ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito nel medio-lungo periodo. La politica di investimento prescelta esprime infatti un livello di rischio medio-alto.

A tal fine è attuata una gestione rivolta per un massimo del 40% del portafoglio, verso l'acquisizione di titoli rappresentativi di capitale di rischio di emittenti internazionali, nonché, per la restante parte, in titoli di debito di emittenti governativi o privati, denominati anche in valuta estera.

La politica di investimento utilizzata per i mercati azionari privilegia i titoli di larga capitalizzazione. Per la parte rimanente possono essere effettuati investimenti in titoli obbligazionari denominati in Euro o in altra valuta. Per quanto attiene alla qualità delle emissioni di debito utilizzate, la gestione è indirizzata al rispetto di un rating minimo pari a BBB- secondo la scala di valutazione Standard & Poor's o analogo livello secondo le scale di valutazione Moody's o Fitch. L'incidenza massima dei titoli obbligazionari con rating pari a BBB- secondo la scala di valutazione di Standard & Poor's o analogo livello secondo le scale di valutazione Moody's o Fitch dovrà essere inferiore od uguale al 5% dell'intero portafoglio.

■ **Comparto Dynamic**

Il Comparto Dynamic ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito nel medio-lungo periodo. La politica di investimento prescelta esprime infatti un livello di rischio alto.

A tal fine è attuata una gestione rivolta, per un minimo del 40% e per un massimo dell'80% del portafoglio, verso l'acquisizione di titoli rappresentativi di capitale di rischio di emittenti internazionali, nonché, per la restante parte, in titoli di debito di emittenti governativi o privati, denominati anche in valuta estera.

La politica di investimento utilizzata per i mercati azionari privilegia i titoli di larga capitalizzazione. Per la parte rimanente possono essere effettuati investimenti in titoli obbligazionari denominati in Euro o in altra valuta. Per quanto attiene alla qualità delle emissioni di debito utilizzate, la gestione è indirizzata al rispetto di un rating minimo pari a BBB- secondo la scala di valutazione Standard & Poor's o analogo livello secondo le scale di valutazione Moody's o Fitch. L'incidenza massima dei titoli obbligazionari con rating inferiore a BBB- secondo la scala di valutazione Standard & Poor's o analogo livello secondo le scale di valutazione Moody's o Fitch o privi di rating dovrà essere inferiore od uguale al 5% dell'intero portafoglio.

■ **Comparto Guaranty**

Il Comparto Guaranty ha per obiettivo di conseguire un rendimento in linea con l'andamento dei tassi a breve termine e di proteggere il capitale investito dal rischio di oscillazioni di valore ed è indicato agli iscritti aventi un orizzonte temporale di permanenza fino a 5 anni.

A tal fine il patrimonio è investito in titoli a reddito fisso ed obbligazioni quotate di emittenti sovranazionali, di Stati e di emittenti privati con gradi di affidabilità elevati, in altre forme di investimento del mercato monetario non quotate e in strumenti finanziari di natura azionaria entro il limite del 10%. La gestione si pone l'ulteriore obiettivo di controllare il rischio attraverso la riduzione dell'esposizione in attività di natura azionaria nelle fasi di mercato negative.

L'adesione al comparto denominato "Guaranty" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla banca da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11, con esclusione della prestazione in forma di rendita integrativa anticipata (RITA);
- b) riscatto per decesso;



- c) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- d) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a quarantotto mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata calcolata, ai sensi dell'art. 10, con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla banca.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa.

Art. 8 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese relative alla fase di accumulo:**

a.1) **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a 10 euro, applicata annualmente;

a.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:** una commissione di gestione, prelevata con cadenza mensile, pari a:

- 0,95% del patrimonio su base annua per il Comparto Safe;
- 1,15% del patrimonio su base annua per il Comparto Activity;
- 1,35% del patrimonio su base annua per il Comparto Dynamic;
- 1,10% del patrimonio su base annua per il Comparto Guaranty.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico del comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile salva diversa decisione della banca.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso della banca sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.

b) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

b.1) 50 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;

c) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'Allegato n. 2.

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.

3. Sono a carico della banca tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.



Art. 9 – Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a.1). Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La banca determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la banca ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 11 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore



che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.

9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12 – Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.



2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:

- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5, 10 o 20 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la banca informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6. La banca, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di 90 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.



Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. La banca provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 90 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.



Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della banca, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della banca o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la banca.
4. La banca è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla banca e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della banca per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La banca è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

Art. 16 - Sistema di governo

1. La banca assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17 - Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. La banca può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la banca non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità della banca per l'operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 18 - Responsabile

1. La banca nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.



Art. 19 - Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 20 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.

2. La banca conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.

3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web della banca.



Art. 21 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla banca.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 25.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze della banca da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione della banca. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
7. L'efficacia dei contratti di collocamento stipulati fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione e, pertanto, in tale periodo si può recedere dal contratto senza applicazione di alcun onere o penale. In caso di adesione mediante sito web, la banca deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta alla banca con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. La banca, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. La banca rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
8. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la banca ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la banca ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. La banca mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web della banca, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale della banca. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. La banca fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 23 - Comunicazioni e reclami

1. La banca definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.



Art. 24 - Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La banca stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 25.

Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2. La banca comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La banca può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 26 - Cessione del Fondo

1. Qualora la banca non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la banca viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 25 e con le modalità ivi previste.

Art. 27 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima banca, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 25 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.



ALLEGATO N. 1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione della banca che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della banca.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico e le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la banca o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della banca.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della banca, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della banca o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della banca.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla banca, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della banca, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'art. 6. La banca gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo della banca, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla banca, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al



complesso delle altre operazioni svolte dalla banca e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della banca e di suoi clienti;

ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:

i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;

ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;

iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;

iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;

v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla banca per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.

4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

a) predisporre annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca;

b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;

c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della banca, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.

2. Egli risponde verso la banca e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2395 del Codice Civile.



Convenzione per l'assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia*

** ex art. 6 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*

Tra

La società Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia n. 4747, con sede in Bolzano, Via Laurin n.1, capitale sociale di Euro 150.000.000,00 (Euro centocinquantamiliardi/00) i.v., partita iva, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano n. 00194450219, la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore del Fondo Pensione Aperto denominato "Raiffeisen Fondo Pensione Aperto", in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Michael Grüner, nato a Merano (BZ) il 01/07/1955, munito dei necessari poteri per la conclusione del presente atto (di seguito, per brevità: "FONDO PENSIONE")

e

l'impresa di assicurazione Assimoco Vita - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (di seguito definita COMPAGNIA), con sede a Segrate (MI) – Centro Direzionale "MILANO OLTRE" – Palazzo Giotto, Via Cassanese 224, cap 20090, capitale sociale di € 50.000.000,00 interamente versato iscritta al Registro delle Imprese Trib. di Milano ed autorizzata all'esercizio dell'assicurazione Vita con D.M. del 23/10/1990 – G.U. n. 279 del 29/11/1990, in questo atto rappresentata dal legale rappresentante, Paul Gasser nato a Wandoies (BZ) il 25 giugno 1959, munito dei necessari poteri per la conclusione del presente atto (nel prosieguo denominata "COMPAGNIA")

Premesso che:

1. il FONDO PENSIONE, istituito da PensPlan Invest SGR S.p.A. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni con delibera del Consiglio di Amministrazione 1 agosto 2005, è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in data 8 settembre 2005 con il n. 149;
2. Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. esercita attività di gestione del FONDO PENSIONE con effetto dal 1° gennaio 2014 giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, sentita Banca d'Italia, con provvedimento del 5 giugno 2013;
3. la COMPAGNIA è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. il FONDO PENSIONE e la COMPAGNIA hanno stipulato in data 2 novembre 2005 una Convenzione per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia ed a seguito del passaggio di titolarità del FONDO PENSIONE si intende stipulare la medesima Convenzione con Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.;
5. il FONDO PENSIONE e la COMPAGNIA hanno adeguato il testo della Convenzione alla Direttiva 2004/113/CE per quanto concerne il principio della parità di trattamento tra uomini e donne nella fruizione di beni e servizi finanziari, con particolare riferimento alle tariffe e alle prestazioni assicurative, tra le quali rientrano appunto le tabelle di calcolo riportate nelle convenzioni sottoscritte dalle forme pensionistiche complementari per l'erogazione delle rendite;
6. a decorrere dal 21 dicembre 2012, in relazione alle tariffe per l'erogazione delle rendite a favore degli aderenti al FONDO PENSIONE che maturano i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste, la Convenzione si intende pertanto modificata come di seguito riportato;
7. le modifiche alla presente Convenzione non si applicheranno, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 che segue, a quegli aderenti già iscritti al FONDO PENSIONE alla data del 20 dicembre 2012 che eserciteranno il diritto alla prestazione pensionistica complementare nei tre anni successivi al 21 dicembre 2012. Per tali aderenti troveranno applicazione i coefficienti precedentemente in vigore, indicati nella tabella di cui all'Allegato C.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano la seguente:



CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

Art. 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE. PRESTAZIONI ASSICURATE

1. La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.
2. Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti altre rendite vitalizie:
 - a. rendita immediata vitalizia rivalutabile certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia;
 - b. rendita immediata vitalizia rivalutabile certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia;
 - c. rendita immediata vitalizia rivalutabile certa per i primi 20 anni e successivamente vitalizia;
 - d. rendita immediata reversibile totalmente o parzialmente (75% o 50%).
3. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene applicando al premio versato alla COMPAGNIA, ai sensi del successivo art. 2, il rispettivo coefficiente indicato nella tabella di cui all'Allegato A alla presente Convenzione con i criteri ivi previsti, distinti per anno di inizio di erogazione e del frazionamento prescelto nonché tenendo conto delle spese sostenute per il servizio di erogazione della rendita da parte della COMPAGNIA.
4. I coefficienti indicati nella tabella di cui all'Allegato A alla presente Convenzione sono operanti per tutti gli aderenti al FONDO PENSIONE, sia su base individuale che su base collettiva, fatta eccezione per gli Assicurati già iscritti al FONDO PENSIONE alla data del 20 dicembre 2012 che eserciteranno il diritto alla prestazione pensionistica complementare nei tre anni successivi al 21 dicembre 2012. Per i suddetti Assicurati troveranno applicazione i coefficienti precedentemente in vigore indicati nella tabella di cui all'Allegato C.
5. La rendita, come quantificata al precedente comma 3, sarà annualmente rivalutata secondo quanto previsto nel documento Allegato B alla presente Convenzione.

Art. 2: PREMIO DI ASSICURAZIONE

1. La COMPAGNIA si impegna a corrispondere direttamente agli Assicurati aderenti al FONDO PENSIONE le rendite oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini: il FONDO PENSIONE trasmetterà alla COMPAGNIA la richiesta di pagamento della rendita, con un modulo a ciò predisposto che conterrà i dati anagrafici dell'ASSICURATO, nonché l'ammontare del premio unico, la tipologia e la rateazione prescelta.
3. La COMPAGNIA rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'ASSICURATO e l'importo della prestazione assicurata.
4. Per l'elaborazione dei coefficienti di cui all'art. 1 sono stati applicati i caricamenti determinati secondo i criteri riportati nell'Allegato A.

Art. 3: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il FONDO PENSIONE, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in convenzione, si impegna a trasmettere alla COMPAGNIA un apposito modulo contenente la tipologia di rendita scelta, la rateazione, tutti i dati anagrafici e fiscali dell'ASSICURATO e della eventuale testa reversionaria.
2. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete: l'inesatta indicazione dei dati dell'aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell'importo della rendita.

Art. 4: PAGAMENTO DELLA RENDITA

1. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal giorno in cui il premio unico risulta versato alla COMPAGNIA ed in base alla data di decorrenza stessa sarà erogata in rate posticipate secondo la rateazione prescelta dall'ASSICURATO, mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente.
2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1.
3. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate direttamente agli Assicurati aderenti al FONDO PENSIONE.
4. La COMPAGNIA ha la facoltà di richiedere con periodicità non inferiore all'anno la documentazione comprovante l'esistenza in vita dell'ASSICURATO.

Art. 5: VALORE DI RISCATTO

1. Le rendite oggetto della presente Convenzione non ammettono valore di riscatto.



Art. 6: DECORRENZA E DURATA

1. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di iscrizione del FONDO PENSIONE all'Albo istituito presso la Commissione di Vigilanza (8 settembre 2005) e durata di cinque anni.
2. La presente Convenzione è rinnovata tacitamente per uguali periodi, salvo preavviso delle Parti che dovrà essere comunicato almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 7: RECESSO

1. Il FONDO PENSIONE può recedere dalla presente Convenzione con disdetta scritta, da inviare alla COMPAGNIA, ed il recesso avrà effetto il terzo mese successivo.
2. La COMPAGNIA può recedere dalla presente Convenzione con disdetta scritta, da inviare al FONDO PENSIONE, ed il recesso avrà effetto il terzo mese successivo. L'efficacia dell'atto è in ogni caso sospesa fino a che il FONDO PENSIONE non abbia stipulato una nuova Convenzione con altra impresa di assicurazione in possesso di requisiti di legge. La durata massima della sospensiva è pari a sei mesi.
3. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

Art. 8: TASSE, BOLLI ED IMPOSTE

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte, dovute in conformità a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico degli Assicurati aderenti al FONDO PENSIONE.

Art. 9: TASSO MASSIMO DI INTERESSE GARANTITO

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono applicate alla tariffa oggetto della presente Convenzione relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione.

Art. 10: CLAUSOLA FINALE

1. I tassi di premio fissati nella presente Convenzione possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell'esperienza di mercato.
2. Le eventuali modifiche verranno applicate agli iscritti al FONDO PENSIONE inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse previa comunicazione al FONDO PENSIONE, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. entro sei mesi prima dall'inizio dell'efficacia delle modifiche proposte.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il FONDO PENSIONE ha facoltà di recesso da esercitarsi a mezzo raccomandata A.R. da inviare alla COMPAGNIA almeno due mesi prima dell'inizio dell'efficacia delle modifiche proposte.

**Cassa Centrale Raiffeisen
dell'Alto Adige S.p.A.**

Assimoco Vita S.p.A.

Allegato A:

- Criterio di individuazione del coefficiente da applicare per la determinazione dell'importo annuo della rendita
- Base demografica adottata
- Caricamenti applicati
- Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita

Allegato B:

- Criterio di adeguamento della rendita con riferimento all'entità ed alla periodicità dell'adeguamento
- Regolamento della Gestione Separata "PREVICRA" (*in vigore dal 01/01/2022 – sostituisce la "Gestione Separata SERENO" in vigore fino al 31/12/2021 a seguito della relativa fusione per incorporazione nella "Gestione Separata PREVICRA"*)

Allegato C: (*non più in vigore dal 21/12/2012 e non più applicabile dal 21/12/2015*)

Allegato D: (*non più in vigore dal 21/12/2012*)



ALLEGATO A

(in vigore dal 21.12.2012)

CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEL COEFFICIENTE DA APPLICARE PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO ANNUO DELLA RENDITA

Il coefficiente da applicare varia in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del percepimento della rendita. L'importo della rendita vitalizia annua si ottiene moltiplicando il capitale da convertire per il coefficiente preso in corrispondenza dell'età dell'Assicurato, della rateazione della rendita nonché della tipologia di rendita prescelta, applicando il metodo dell'age shifting di seguito illustrato. L'importo ottenuto si divide per 1000.

In caso di rendita frazionata in rate sub annuali, l'importo rateato si ottiene dividendo quello annuo per il numero di rate sub annuali.

Ad ogni ricorrenza anniversaria la rendita vitalizia, corrisposta nell'anno precedente, verrà rivalutata sulla base di quanto previsto nel successivo Allegato B.

Metodo di correzione dell'age shifting

ETÀ CONTRATTUALE: si intende l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno dell'Assicurato. Qualora l'ultimo compleanno preceda di sei mesi o più la data di decorrenza, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

AGE SHIFTING: consiste nella correzione dell'età contrattuale dell'Assicurato in funzione del suo anno di nascita in base alla tabella seguente:

Generazione dei nati	Correzione dell'età
fino al 1927	+3
dal 1928 al 1940	+2
dal 1941 al 1948	+1
dal 1949 al 1960	0
dal 1961 al 1970	-1
dal 1971 in poi	-2

Esempio:

Assicurato nato il 14.11.1945

ingresso in Assicurazione il 03.12.2012

età contrattuale 67 anni

Age shifting +1

capitale maturato pari a 150.000,00 Euro

Tipologia rendita prescelta: rendita annua immediata vitalizia rivalutabile in rate annuali

Tasso di conversione in rendita (periodicità di erogazione annuale) pari al 44,83%

(coefficiente preso in corrispondenza dell'età $67 + 1 = 68$)

Rendita vitalizia immediata pari a 6.724,50 Euro

Base demografica adottata

I coefficienti attuariali necessari per la determinazione della rendita sono stati ottenuti adottando le seguenti basi demografiche:

- IPS55U-I;
- tasso tecnico dello 0% annuo.

Caricamenti applicati

È previsto un caricamento dell'1,00% ed un caricamento per spese di erogazione della rendita dell'1,25%.



Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita

RENDITA ANNUA IMMEDIATA VITALIZIA RIVALUTABILE
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

ETA'	COEFFICIENTI DI CONVERSIONE			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	28,89	28,68	28,58	28,51
56	29,72	29,50	29,39	29,31
57	30,60	30,36	30,25	30,17
58	31,53	31,28	31,16	31,07
59	32,52	32,25	32,12	32,03
60	33,57	33,28	33,14	33,05
61	34,68	34,37	34,22	34,12
62	35,86	35,54	35,38	35,27
63	37,12	36,77	36,60	36,49
64	38,46	38,09	37,90	37,78
65	39,90	39,49	39,29	39,16
66	41,42	40,99	40,78	40,63
67	43,06	42,59	42,36	42,21
68	44,83	44,32	44,07	43,90
69	46,72	46,17	45,90	45,72
70	48,76	48,16	47,87	47,67

RENDITA ANNUA IMMEDIATA VITALIZIA RIVALUTABILE
CERTA PER I PRIMI 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

ETA'	COEFFICIENTI DI CONVERSIONE			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	28,87	28,66	28,56	28,49
56	29,70	29,48	29,37	29,29
57	30,57	30,34	30,22	30,15
58	31,50	31,25	31,13	31,05
59	32,48	32,22	32,09	32,00
60	33,52	33,24	33,10	33,01
61	34,63	34,33	34,18	34,08
62	35,80	35,48	35,32	35,22
63	37,05	36,70	36,54	36,43
64	38,37	38,01	37,83	37,71
65	39,79	39,40	39,20	39,08
66	41,29	40,87	40,67	40,53
67	42,91	42,46	42,23	42,09
68	44,64	44,15	43,91	43,75
69	46,49	45,97	45,71	45,54
70	48,49	47,92	47,64	47,45



RENDITA ANNUA IMMEDIATA VITALIZIA RIVALUTABILE
CERTA PER I PRIMI 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

ETA'	COEFFICIENTI DI CONVERSIONE			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	28,80	28,59	28,49	28,42
56	29,62	29,40	29,29	29,22
57	30,48	30,25	30,14	30,06
58	31,39	31,15	31,03	30,95
59	32,35	32,09	31,97	31,88
60	33,37	33,10	32,96	32,87
61	34,44	34,15	34,01	33,92
62	35,58	35,28	35,12	35,02
63	36,79	36,46	36,30	36,19
64	38,06	37,72	37,55	37,43
65	39,42	39,05	38,87	38,75
66	40,86	40,46	40,27	40,14
67	42,38	41,96	41,76	41,62
68	44,01	43,56	43,34	43,19
69	45,73	45,25	45,02	44,86
70	47,56	47,05	46,80	46,64

RENDITA ANNUA IMMEDIATA VITALIZIA RIVALUTABILE
CERTA PER I PRIMI 20 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

ETA'	COEFFICIENTI DI CONVERSIONE			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	28,37	28,18	28,09	28,03
56	29,11	28,92	28,82	28,76
57	29,89	29,69	29,59	29,52
58	30,70	30,49	30,38	30,31
59	31,54	31,32	31,21	31,14
60	32,41	32,19	32,07	32,00
61	33,32	33,08	32,96	32,89
62	34,24	34,00	33,88	33,80
63	35,20	34,95	34,82	34,74
64	36,17	35,92	35,79	35,70
65	37,16	36,90	36,77	36,69
66	38,16	37,90	37,77	37,68
67	39,17	38,90	38,77	38,68
68	40,17	39,90	39,77	39,68
69	41,15	40,89	40,76	40,67
70	42,11	41,85	41,73	41,64



RENDITA ANNUA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE TOTALMENTE
 (frazionamento annuale)
 per ogni 1.000 Euro di capitale da convertire

ETA' TESTA PRINCIPALE

		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
ETA' TESTA REVERSIONARIA	50	23,33	23,51	23,68	23,84	23,98	24,11	24,24	24,35	24,45	24,54	24,62	24,70	24,76	24,83	24,88	24,93
	51	23,68	23,88	24,08	24,25	24,42	24,58	24,72	24,84	24,96	25,06	25,16	25,25	25,32	25,39	25,46	25,52
	52	24,03	24,26	24,47	24,68	24,86	25,04	25,20	25,34	25,48	25,60	25,71	25,81	25,90	25,98	26,06	26,12
	53	24,37	24,62	24,87	25,09	25,30	25,50	25,68	25,85	26,00	26,14	26,27	26,39	26,50	26,59	26,67	26,75
	54	24,70	24,99	25,25	25,50	25,74	25,97	26,17	26,36	26,54	26,70	26,85	26,98	27,10	27,21	27,31	27,40
	55	25,03	25,34	25,63	25,91	26,18	26,43	26,66	26,87	27,08	27,26	27,43	27,59	27,72	27,86	27,97	28,07
	56	25,34	25,67	25,99	26,31	26,60	26,88	27,14	27,39	27,62	27,83	28,03	28,20	28,37	28,51	28,65	28,77
	57	25,63	25,99	26,35	26,70	27,02	27,33	27,62	27,90	28,16	28,40	28,63	28,83	29,02	29,19	29,34	29,49
	58	25,91	26,31	26,70	27,07	27,43	27,77	28,10	28,41	28,70	28,98	29,23	29,46	29,68	29,88	30,07	30,23
	59	26,18	26,60	27,02	27,43	27,82	28,20	28,57	28,92	29,24	29,55	29,84	30,11	30,36	30,58	30,80	30,99
	60	26,43	26,88	27,33	27,77	28,20	28,62	29,02	29,41	29,77	30,12	30,45	30,75	31,04	31,30	31,54	31,77
	61	26,66	27,14	27,62	28,10	28,57	29,02	29,46	29,89	30,29	30,68	31,06	31,40	31,72	32,02	32,30	32,55
	62	26,87	27,39	27,90	28,41	28,92	29,41	29,89	30,36	30,81	31,24	31,65	32,04	32,40	32,74	33,07	33,37
	63	27,08	27,62	28,16	28,70	29,24	29,77	30,29	30,81	31,30	31,78	32,24	32,67	33,09	33,48	33,84	34,18
	64	27,26	27,83	28,40	28,98	29,55	30,12	30,68	31,24	31,78	32,30	32,81	33,30	33,76	34,20	34,61	35,00
	65	27,43	28,03	28,63	29,23	29,84	30,45	31,06	31,65	32,24	32,81	33,37	33,91	34,42	34,93	35,39	35,83
	66	27,59	28,20	28,83	29,46	30,11	30,75	31,40	32,04	32,67	33,30	33,91	34,51	35,08	35,64	36,17	36,66
	67	27,72	28,37	29,02	29,68	30,36	31,04	31,72	32,40	33,09	33,76	34,42	35,08	35,71	36,32	36,91	37,48
	68	27,86	28,51	29,19	29,88	30,58	31,30	32,02	32,74	33,48	34,20	34,93	35,64	36,32	37,01	37,66	38,30
	69	27,97	28,65	29,34	30,07	30,80	31,54	32,30	33,07	33,84	34,61	35,39	36,17	36,91	37,66	38,39	39,09
	70	28,07	28,77	29,49	30,23	30,99	31,77	32,55	33,37	34,18	35,00	35,83	36,66	37,48	38,30	39,09	39,87



RENDITA ANNUA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE AL 75%
 (frazionamento annuale)
 per ogni 1.000 Euro di capitale da convertire

ETA' TESTA PRINCIPALE

		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
ETA' TESTA REVERSIONARIA	50	24,50	24,80	25,10	25,39	25,67	25,94	26,21	26,48	26,73	26,98	27,23	27,47	27,71	27,95	28,18	28,40
	51	24,80	25,12	25,43	25,74	26,04	26,34	26,62	26,91	27,19	27,46	27,72	27,98	28,23	28,48	28,73	28,97
	52	25,09	25,43	25,77	26,10	26,42	26,74	27,05	27,35	27,65	27,93	28,22	28,50	28,77	29,04	29,30	29,55
	53	25,36	25,73	26,09	26,44	26,79	27,13	27,46	27,79	28,11	28,42	28,73	29,02	29,32	29,60	29,88	30,16
	54	25,63	26,02	26,41	26,79	27,16	27,53	27,88	28,23	28,57	28,91	29,24	29,56	29,87	30,18	30,48	30,77
	55	25,89	26,31	26,72	27,12	27,52	27,91	28,30	28,67	29,04	29,40	29,75	30,10	30,44	30,77	31,09	31,41
	56	26,14	26,57	27,01	27,44	27,87	28,29	28,70	29,11	29,51	29,90	30,28	30,65	31,01	31,37	31,72	32,05
	57	26,37	26,84	27,30	27,76	28,22	28,66	29,10	29,54	29,97	30,39	30,80	31,20	31,60	31,98	32,35	32,72
	58	26,60	27,09	27,57	28,06	28,55	29,03	29,50	29,97	30,43	30,88	31,33	31,76	32,19	32,59	33,00	33,40
	59	26,80	27,32	27,83	28,35	28,87	29,38	29,89	30,39	30,88	31,37	31,85	32,31	32,78	33,22	33,66	34,09
	60	27,01	27,54	28,08	28,63	29,17	29,72	30,26	30,80	31,33	31,85	32,36	32,87	33,37	33,85	34,33	34,79
	61	27,18	27,75	28,31	28,89	29,46	30,04	30,62	31,19	31,76	32,32	32,87	33,42	33,96	34,48	35,00	35,51
	62	27,35	27,94	28,53	29,13	29,74	30,35	30,96	31,57	32,18	32,78	33,38	33,97	34,54	35,11	35,68	36,22
	63	27,51	28,11	28,74	29,36	29,99	30,64	31,29	31,93	32,57	33,22	33,86	34,49	35,12	35,74	36,35	36,94
	64	27,65	28,28	28,92	29,58	30,24	30,91	31,60	32,28	32,96	33,65	34,34	35,01	35,69	36,35	37,01	37,66
	65	27,79	28,43	29,10	29,77	30,47	31,17	31,89	32,61	33,33	34,06	34,79	35,52	36,25	36,97	37,68	38,37
	66	27,90	28,57	29,26	29,96	30,67	31,41	32,15	32,92	33,68	34,46	35,24	36,01	36,78	37,55	38,33	39,08
	67	28,01	28,69	29,40	30,12	30,86	31,64	32,41	33,20	34,01	34,83	35,65	36,48	37,30	38,14	38,96	39,78
	68	28,11	28,81	29,53	30,28	31,05	31,84	32,65	33,48	34,32	35,17	36,05	36,93	37,81	38,70	39,59	40,47
	69	28,19	28,91	29,65	30,41	31,21	32,02	32,86	33,73	34,60	35,50	36,42	37,34	38,28	39,23	40,18	41,14
70	28,27	29,00	29,76	30,54	31,36	32,20	33,06	33,96	34,87	35,80	36,76	37,75	38,74	39,75	40,75	41,77	



RENDITA ANNUA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE AL 50%
 (frazionamento annuale)
 per ogni 1.000 Euro di capitale da convertire

ETA' TESTA PRINCIPALE

		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
ETA' TESTA REVERSIONARIA	50	25,81	26,25	26,70	27,15	27,60	28,07	28,53	29,00	29,48	29,97	30,45	30,95	31,45	31,96	32,47	32,99
	51	26,03	26,49	26,95	27,42	27,89	28,38	28,86	29,35	29,85	30,35	30,86	31,38	31,90	32,43	32,96	33,50
	52	26,24	26,72	27,20	27,69	28,18	28,68	29,19	29,70	30,22	30,74	31,27	31,81	32,35	32,89	33,46	34,03
	53	26,44	26,94	27,43	27,95	28,46	28,99	29,51	30,05	30,58	31,13	31,69	32,24	32,81	33,38	33,96	34,55
	54	26,64	27,15	27,67	28,20	28,74	29,28	29,83	30,39	30,95	31,52	32,09	32,68	33,27	33,86	34,47	35,09
	55	26,82	27,35	27,89	28,45	29,00	29,57	30,15	30,72	31,31	31,91	32,51	33,11	33,74	34,36	34,99	35,64
	56	27,00	27,55	28,11	28,69	29,27	29,85	30,45	31,06	31,68	32,29	32,93	33,56	34,20	34,86	35,52	36,19
	57	27,17	27,74	28,32	28,91	29,52	30,13	30,75	31,39	32,03	32,68	33,33	34,00	34,67	35,36	36,05	36,75
	58	27,32	27,91	28,51	29,13	29,75	30,40	31,05	31,71	32,37	33,06	33,74	34,44	35,14	35,86	36,59	37,31
	59	27,46	28,07	28,70	29,33	29,99	30,66	31,33	32,02	32,71	33,42	34,14	34,87	35,61	36,36	37,12	37,89
	60	27,60	28,23	28,88	29,53	30,21	30,89	31,60	32,32	33,05	33,78	34,54	35,30	36,08	36,86	37,66	38,46
	61	27,73	28,38	29,04	29,72	30,41	31,13	31,86	32,61	33,37	34,14	34,93	35,71	36,54	37,36	38,20	39,05
	62	27,85	28,51	29,19	29,90	30,61	31,35	32,10	32,88	33,67	34,47	35,30	36,13	36,98	37,85	38,73	39,62
	63	27,96	28,63	29,33	30,05	30,80	31,56	32,34	33,15	33,97	34,81	35,66	36,54	37,43	38,33	39,25	40,19
	64	28,05	28,74	29,46	30,20	30,96	31,75	32,56	33,39	34,25	35,11	36,01	36,91	37,85	38,80	39,76	40,75
	65	28,15	28,85	29,58	30,34	31,12	31,93	32,77	33,62	34,51	35,41	36,34	37,29	38,27	39,26	40,27	41,31
	66	28,22	28,94	29,69	30,46	31,27	32,09	32,96	33,84	34,76	35,69	36,66	37,65	38,67	39,70	40,77	41,86
	67	28,30	29,03	29,79	30,58	31,40	32,25	33,13	34,05	34,99	35,96	36,95	37,99	39,05	40,13	41,24	42,39
	68	28,36	29,10	29,88	30,68	31,53	32,39	33,30	34,23	35,20	36,21	37,24	38,31	39,42	40,54	41,70	42,90
	69	28,43	29,18	29,96	30,78	31,64	32,52	33,44	34,41	35,41	36,44	37,51	38,61	39,76	40,93	42,14	43,40
	70	28,48	29,24	30,03	30,86	31,74	32,64	33,58	34,57	35,59	36,66	37,75	38,90	40,08	41,31	42,57	43,88



ALLEGATO B

CRITERIO DI ADEGUAMENTO DELLA RENDITA CON RIFERIMENTO ALL'ENTITÀ ED ALLA PERIODICITÀ DELL'ADEGUAMENTO

(in vigore dal 31/01/2017)

La rendita è rivalutabile annualmente. Ad ogni anniversario della data di decorrenza della posizione assicurativa la rendita assicurata, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutata nel modo seguente.

A. Misura di rivalutazione

La COMPAGNIA dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui all'art. 4 del Regolamento del Fondo "SERENO" *, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota sarà rivista annualmente entro il 31 marzo di ciascun anno in base al cumulo premi delle singole posizioni in essere al 31 dicembre precedente secondo quanto dettagliato nella seguente tabella:

Cumulo premi in Euro su posizioni in vigore	Aliquote di Retrocessione
Fino a 200.000,00	85,00%
Da 200.000,01 a 400.000,00	87,50%
Da 400.000,01 a 600.000,00	90,00%
Da 600.000,01 a 800.000,00	92,50%
Oltre 800.000,01	95,00%

L'aliquota eventualmente maggiorata come appena illustrato verrà utilizzata nella rivalutazione di ciascuna posizione alla prima rivalutazione successiva alla modifica delle aliquote di partecipazione. La misura annua di rivalutazione, che non potrà essere negativa, è uguale al rendimento attribuito.

B. Rivalutazione della rendita assicurata

La rivalutazione, nella misura fissata, sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1° marzo di ciascun anno, in occasione dell'anniversario della data di decorrenza del contratto indicata in polizza, e comporterà l'aumento, a totale carico della COMPAGNIA, della riserva matematica calcolata a tale anniversario nella misura stabilita al punto A. Da tale anniversario la rendita assicurata viene aumentata nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo assicurato. Segue che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

* Dal 01/01/2022 la "Gestione Separata SERENO" è sostituita dalla "Gestione Separata PREVICRA" a seguito di operazione di fusione per incorporazione delle Gestioni Separate da parte di Assimoco Vita S.p.A..



REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “PREVICRA”

(in vigore dal 01/01/2022 – sostituisce la “Gestione Separata SERENO” in vigore fino al 31/12/2021 a seguito della relativa fusione per incorporazione nella “Gestione Separata PREVICRA”)

Art. 1 – Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “PREVICRA” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente Regolamento redatto in base alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ora Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - con il Regolamento n. 38 del 03/06/2011.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Contrattuali.

Art. 2 – La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.

Art. 3 – La Società definisce e attua le politiche di investimento della Gestione Separata perseguendo obiettivi di stabile redditività a medio termine, una composizione del portafoglio adeguata alla struttura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati ed il contenimento della volatilità del rendimento. Le scelte di investimento privilegiano strumenti di natura obbligazionaria, di emissione governativa e societaria, denominati in euro, senza escludere l’utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente. L’orizzonte temporale assunto come riferimento è basato sulle caratteristiche dei contratti collegati alla Gestione Separata, sull’evoluzione osservata e attesa delle strutture per scadenza dei tassi di interesse espresse dal mercato, anche in rapporto ai valori medi storicamente rilevati. Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli. Per il complesso degli strumenti finanziari costituito da titoli azionari in euro negoziati in un mercato regolamentato, da quote di OICR armonizzati che investono prevalentemente nel comparto azionario, flessibile, da ETF, da obbligazioni convertibili denominate in euro, è fissato un limite massimo di investimento del 25,00%.

È fissato un limite massimo di investimento in obbligazioni corporate del 75,00%. Possono essere acquistati solo titoli obbligazionari con rating almeno “investment grade” (superiore o uguale a BBB- o equivalente). Variazioni di rating degli emittenti al di sotto di tale livello non implicano la vendita automatica dei titoli interessati. È fissato un limite massimo per gli OICR che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario del 25%. Tali OICR possono essere investiti anche in titoli “sub-investment grade”.

Al di fuori di suddetti limiti, la Società può investire in Covered Bond emessi in euro con rating non inferiore a BBB o equivalente.

Non viene fissato un limite massimo per gli investimenti in titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Gli OICR che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario possono essere investiti in titoli emessi o garantiti da Stati non appartenenti all’OCSE.

Non viene inoltre fissato alcun limite per gli investimenti in depositi a vista, in certificati di deposito e in depositi a tempo emessi in euro da società o enti creditizi aventi la sede sociale in uno stato membro dell’Unione Europea il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione.

È prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi (Private Debt, Infrastructure, Real Estate, altro) nel limite massimo del 15,00% del portafoglio.

L’utilizzo di strumenti derivati è ammesso solo con finalità di copertura e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche.

La Società, al fine di assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 ed eventuali successive modifiche.

La Società non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui al sopracitato regolamento, fissando tuttavia un limite del 10,00% del portafoglio per quanto riguarda quote di OICR e del 2,00% per le obbligazioni.

Art. 4 – Nella Gestione Separata confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione medesima. La Gestione Separata si rivolge ad una clientela caratterizzata da una bassa propensione al rischio, con esigenze assicurative nell’area dell’investimento/risparmio.

Art. 5 – Il valore delle attività gestite non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento realizzato dalla Gestione Separata stessa.

Art. 6 – Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7 – Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al



patrimonio della Gestione Separata.

Art. 8 – Il periodo di osservazione per il calcolo del rendimento annuo della Gestione Separata decorre dal 1° gennaio di ciascun anno e termina al 31 dicembre successivo.

Art. 9 – Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione, viene calcolato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art.

7. Il risultato è calcolato al netto delle spese di cui all'art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al prezzo di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione considerato dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata.

Art. 10 – La Gestione Separata è annualmente sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente. La società di revisione certifica la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata nel corso del periodo di osservazione, il rendimento annuo della stessa Gestione realizzato nel periodo di osservazione, quale descritto al precedente art. 9, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività assegnate alla gestione separata alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato alla stessa data.

Art. 11 – La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, soprattutto per perseguire l'interesse del Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altra gestione separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. In tal caso, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata PREVICRA presso la Gestione derivante dalla fusione, dandone preventiva comunicazione al Contraente. In particolare, saranno comunicate al Contraente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e i criteri di investimento delle Gestioni Separate interessate all'operazione e le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente.

Art. 12 – La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni di normativa primaria o secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

